REGOLAMENTO (CEE) N. 1053/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1729/78 che stabilisce le modalità di applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, quinto trattino,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3834/86 (4) dispone che, allorquando un prodotto chimico indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio (5), a seguito del suo procedimento di produzione, non è ottenuto direttamente dal prodotto di base in causa bensì da un prodotto intermedio, esso stesso ottenuto dal medesimo prodotto di base, la concessione della restituzione alla produzione può aver luogo soltanto se il controllo avviene in tutte le fasi di trasformazione, al fine di assicurare che tale prodotto intermedio nonché il prodotto chimico sopraricordato sono stati ottenuti effettivamente dal prodotto di base per il quale è stata chiesta la restituzione alla produzione ;

considerando che questa disposizione non permette, in particolare per ragioni di controllo, di concedere restituzioni alla produzione allorquando il prodotto intermedio è ottenuto da un prodotto di base in un certo Stato membro ed è utilizzato in un altro Stato membro per la fabbricazione di uno dei prodotti chimici indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 ; che in compenso gli stessi prodotti intermedi ottenuti da prodotti amilacei possono beneficiare direttamente di restituzioni alla produzione allorquando sono utilizzati per la fabbricazione di prodotti chimici identici, ma ripresi nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio (6) ; che questa situazione è tale da creare una discriminazione a svantaggio dei prodotti del settore dello zucchero ; che onde evitare tale situazione occorre prevedere che, allorquando dei prodotti intermedi ben specifici sono ottenuti nella Comunità direttamente da prodotti di base di cui al regolamento (CEE) n. 1010/86 con esclusione di qualsiasi prodotto sottoposto ad un altro regime di restituzione alla produzione e sono utilizzati per la fabbricazione di un prodotto chimico ripreso nell'allegato dello stesso regolamento, può essere concessa a tali prodotti intermedi una restituzione alla produzione, anche se l'utilizzazione di questi ultimi ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati fabbricati ; che a tal fine si deve prevedere, da un lato, che la restituzione alla produzione è concessa per il prodotto di base che è servito alla fabbricazione del quantitativo di prodotto intermedio utilizzato come indicato sopra e, dall'altro, che tale restituzione è determinata prendendo in considerazione gli stessi coefficienti di resa stabiliti per il calcolo delle restituzioni all'esportazione degli stessi prodotti intermedi ;

considerando che l'applicazione del regime delle restituzioni alla produzione ai prodotti intermedi in causa rende necessaria la definizione di tali prodotti nonché l'attuazione di un sistema di controllo adeguato mediante in particolare, un riconoscimento preventivo sia allo stadio della fabbricazione del prodotto intermedio sia a quello della sua trasformazione in prodotto chimico finale, onde assicurare particolarmente che il prodotto di base come definito dal regolamento (CEE) n. 1010/86 sia utilizzato in definitiva per la fabbricazione del prodotto chimico previsto dallo stesso regolamento e così evitare ogni doppio pagamento della restituzione alla produzione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1729/78 è modificato come segue :

1. È inserito il seguente articolo 1 bis :

« *Articolo 1 bis*

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono assimilati ai prodotti di base definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, i prodotti intermedi indicati nell'allegato del presente regolamento che sono ottenuti nella Comunità direttamente dai detti prodotti di base con esclusione di qualsiasi prodotto sottoposto ad un altro regime di restituzione alla produzione e che d'altra parte sono utilizzati per la fabbricazione dei prodotti chimici indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86. ».

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 24.
(3) GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.
(4) GU n. L 356 del 17. 12. 1986, pag. 13.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.
(6) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

2. All'articolo 2, paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti comma :

« Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 bis :

a) il rilascio del documento di cui al paragrafo 2 bis, primo comma, lettera b) è subordinato a un riconoscimento preventivo del fabbricante del prodotto intermedio da parte dello Stato membro nel territorio del quale tale prodotto deve essere fabbricato ;

b) l'ammissione al beneficio della restituzione alla produzione è subordinata a un riconoscimento preventivo del trasformatore da parte dello Stato membro nel territorio del quale quest'ultimo deve trasformare il prodotto intermedio in un prodotto chimico indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86.

I riconoscimenti di cui al secondo comma sono rilasciati dallo Stato membro in causa allorquando l'interessato assicura a quest'ultimo tutte le facilitazioni che permettano i controlli necessari. ».

3. All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis :

« 2 bis. Allorquando la domanda di titolo della restituzione presentata dal trasformatore riguarda un prodotto intermedio :

a) essa deve indicare, in aggiunta alle precisazioni previste al paragrafo 2 :

— la natura e il quantitativo del prodotto di base impiegato per ottenere il prodotto intermedio in causa,

— il nome o ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante del prodotto intermedio,

— il luogo di fabbricazione del prodotto intermedio ;

b) essa deve essere accompagnata, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma :

— dall'originale di un documento rilasciato al fabbricante del prodotto intermedio dietro sua richiesta, da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel territorio nel quale ha luogo la fabbricazione di tale prodotto intermedio ; tale documento attesta che il prodotto intermedio è stato direttamente ed esclusivamente fabbricato ai sensi dell'articolo 1 bis con uno dei prodotti di base indicati all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86 ;

oppure

— da una dichiarazione del trasformatore con la quale egli si impegna a fornire anteriormente alla scadenza del periodo di validità del titolo di restituzione richiesto, il documento di cui al trattino precedente.

Il documento di cui al primo comma, lettera b), deve indicare almeno :

a) la natura e il quantitativo del prodotto di base impiegato per ottenere il prodotto intermedio in causa,

b) la natura e il quantitativo del prodotto intermedio in causa,

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante del prodotto intermedio,

d) il luogo di fabbricazione del prodotto intermedio.

Per il rilascio del documento di cui al primo comma, lettera b), lo Stato membro può prevedere condizioni supplementari oltre quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma. ».

4. All'articolo 2, paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma :

« Allorquando si tratta di un prodotto intermedio, la cauzione, per 100 chilogrammi di prodotto, è pari all'importo di cui al primo comma previa applicazione del coefficiente previsto in allegato per il prodotto intermedio in causa ; tale coefficiente è adattato, se del caso, in funzione del tenore in sostanza secca applicando, mutatis mutandis, la formula corrispondente al coefficiente previsto in allegato. ».

5. All'articolo 2, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo :

« 6. Per lo svincolo della cauzione di cui al paragrafo 5, l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*), è costituita :

a) nel caso di un prodotto intermedio, dalla presentazione da parte del trasformatore, del documento di cui all'articolo 2 bis, primo comma, lettera b) nonché dalla trasformazione del quantitativo di prodotto intermedio indicato nella domanda, in un prodotto chimico previsto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, durante il periodo di validità del titolo di restituzione in causa,

oppure

b) negli altri casi, dalla trasformazione del quantitativo del prodotto di base indicato nella domanda, in un prodotto chimico previsto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, durante il periodo di validità del titolo di restituzione in causa.

Tuttavia per quanto riguarda l'esigenza principale della trasformazione, se l'interessato ha trasformato durante il periodo di validità del titolo di restituzione almeno il 95 % del quantitativo del prodotto intermedio indicato nella domanda, si considera che abbia soddisfatto l'esigenza principale ricordata al primo comma, lettera a) o lettera b).

(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. ».

6. All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma :

« Allorquando il titolo di cui al paragrafo 1 concerne un prodotto intermedio, in aggiunta alle menzioni previste al paragrafo 3, lettere a), b), d), e) e f), si devono indicare le precisazioni contenute nella domanda di titolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis. ».

7. All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Il rilascio del titolo di restituzione fa sorgere il diritto al pagamento della restituzione alla produzione indicata nel titolo stesso :

a) nel caso di un prodotto intermedio, allorquando la presentazione del documento di cui all'articolo 2 bis, primo comma, lettera b) è avvenuta nel termine prescritto e dopo la trasformazione di tale prodotto intermedio alle condizioni previste nel titolo di restituzione,

b) negli altri casi, dopo la trasformazione del prodotto di base alle condizioni previste nel titolo di restituzione. ».

8. All'articolo 4, è soppresso il paragrafo 3.

9. All'articolo 10 è aggiunto il seguente secondo comma :

« L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di prodotto intermedio utilizzato è pari alla restituzione alla produzione applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco il giorno della presentazione della domanda previa applicazione del coefficiente fissato in allegato per il prodotto intermedio in causa ; tale coefficiente è adattato, secondo il caso, in funzione del tenore in sostanza secca, applicando la formula corrispondente al coefficiente previsto in detto allegato. ».

10. È aggiunto l'allegato figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

« ALLEGATO

Codice NC	Designazione	Coefficienti
1	2	3
ex 1702 90 71	Zuccheri caramellati contenenti in peso allo stato secco 50 % e qui di saccarosio	1,00 (1)
ex 1702 90 90	Zucchero invertito	1,00 (1)
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :	
	– altri polialcoli :	
2905 43,00	– – Mannitolo	1,06
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo) :	
	– – – in soluzione acquosa :	
2905 44 11	– – – – contenenti manitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0,74 (2)
2905 44 19	– – – – altri	0,74 (2)
	– – – altro :	
2905 44 91	– – – – contenenti mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	1,06
2905 44 99	– – – – altri	1,06
3823 60	– Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 :	
	– – in soluzione acquosa :	
3823 60 11	– – – contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0,74 (2)
3823 60 19	– – – altri	0,74 (2)
	– – altro :	
3823 60 91	– – – contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	1,06
3823 60 99	– – – altri	1,06

(1) Le restituzioni alla produzione determinate in funzione di questo coefficiente s'intendono calcolate per uno zucchero invertito o, secondo il caso, per uno zucchero caramellato, aventi rispettivamente un tenore in sostanza secca del 100 % in peso.

Per gli zuccheri invertiti o gli zuccheri caramellati con rispettivamente un diverso tenore in sostanza secca, tali restituzioni sono calcolate per 100 chilogrammi di prodotto intermedio, applicando la seguente formula :

$$(a) \times 1{,}00 \times (b)$$

(2) Le restituzioni alla produzione determinate in funzione di questo coefficiente s'intendono calcolate per una soluzione acquosa di D-glucitolo (sorbitolo) di un tenore in sostanza secca del 70 % in peso. Per le soluzioni acquose di D-glucitolo (sorbitolo) con un diverso tenore in sostanza secca, tali restituzioni sono calcolate, per 100 kg di prodotto intermedio, applicando la seguente formula :

$$(a) \times 0{,}74 \frac{(b)}{0{,}70}$$

Dove :

(a) = Restituzione alla produzione per lo zucchero bianco in causa

(b) = Tenore in sostanza secca del prodotto in causa, in % in peso. »